



Regione Lombardia

DECRETO N. 5639

Del 06/07/2015

Identificativo Atto n. 556

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ALLA DITTA ECO-ZINDER S.R.L.-
CON SEDE LEGALE VIA PONTIDA N. 1 – BRESCIA (BS) E SEDE OPERATIVA IN
VIALE LOMBARDIA N. 58 - TREZZO SULL'ADDA (MI), PER L'ATTIVITA' ESISTENTE E
"NON GIA' SOGGETTA AD AIA" DI CUI AI PUNTI 5.1 LETT. B) E C), 5.3 LETT. B) PUNTI
III E IV E 5.5 DELL'ALLEGATO VIII AL D. LGS. 152/06.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.r. 12 dicembre 2003, n. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche";
- la Circolare regionale del 04/08/2014, n. 6, "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di A.I.A. recata dal Titolo III bis alla parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 4/3/2014, n. 46";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/10/2014, n. 0022295 GAB, "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/11/2014, n. 272, "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera vbis) del d.lgs 152/06";
- la d.g.r. 14 novembre 2014, n. 2645, "Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 3 del d. lgs. 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti «non già soggette ad AIA»;
- la d.g.r. 18 febbraio 2015, n. 3151, "Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione, ai sensi dei commi 11 bis e 11 ter dell'art. 29 decies del d.lgs. 152/06, del piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) collocate in Regione Lombardia";

VISTI inoltre:

- la d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";



Regione Lombardia

- il d.d.g. 9 Marzo 2005, n. 3588 "Approvazione della circolare di "Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d. Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

VISTA l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentate dalla ditta ECOZINDER S.R.L. con sede legale in Brescia (BS) – Via Pontida N. 1, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/06, allo svolgimento dell'attività presso l'installazione in Trezzo sull'Adda (MI), Viale Lombardia 58, acquisita in atti reg. T120140041720 del 12.09.2014, successivamente integrata con note n. T1.2015.0022613 del 12.05.2015;

ATTESO che il procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi della l. 241/90, con nota n. T1.2014.0052309 del 30/10/2014;

CONSIDERATO che Regione Lombardia, in qualità di Autorità Competente, ha adempiuto a quanto previsto dal c. 3 dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/06, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito entro i 15 giorni dall'avvio del procedimento e comunque mantenendo i 30 giorni per poter eventualmente acquisire osservazioni;

VISTO l'allegato tecnico predisposto da A.R.P.A. Lombardia, così come previsto dalla d.g.r. 3151/15, riportante le modifiche richieste in sede di conferenza e validato nella stessa sede;

PRESO ATTO di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi tenutasi nella seduta del 20/05/2015:

" Regione Lombardia:

In merito alla richiesta della ditta di superare il limite delle 140 t/g come quantitativo massimo autorizzato in trattamento, non potendo sul tema confrontarsi con la Città Metropolitana di Milano, autorità competente al rilascio dell'autorizzazione vigente e che tornerà ad essere autorità competente dopo il rilascio dell'AIA, ritiene che tale richiesta debba essere presentata alla stessa Città Metropolitana di Milano.

Con riferimento alla verifica dei criteri localizzativi di cui alle NTA del PRGR (approvato con dgr 1990/14), prende atto di quanto dichiarato dal Comune, che non evidenzia criticità e necessità di ulteriori mitigazioni.

Relativamente alla richiesta della ditta in merito alle operazioni autorizzate sui CER 19.10.02, 10.06.99, 06.01.01, riconoscendo che nella vigente autorizzazione provinciale l'operazione R4 è stata omessa per mera dimenticanza, accoglie l'inserimento in AIA dell'operazione su tutti e 3 i CER. Si provvede ad aggiornare la Tabella 10, di cui all'AT trasmesso, in coerenza con tale modifica.*

Prende atto della dichiarazione della ditta in merito all'utilizzo della caldaia DT4000 e accoglie la richiesta.



Regione Lombardia

Richiede alla ditta la trasmissione della planimetria 2/A aggiornata sulla base delle attività effettivamente svolte nelle diverse aree e la "Tavola AIA/1" evidenziando le aree escluse dal perimetro dell'installazione IPPC (proprietà Satri srl). Tali tavole dovranno essere inviate via pec e firmate digitalmente dal legale rappresentante.

Città Metropolitana di Milano: assente, ha inviato con nota (prot. reg. T1.2015.24906 del 19.05.15) il proprio parere di cui si dà lettura in cds e che viene allegato agli atti della cds stessa.

Comune di Trezzo sull'Adda:

Con riferimento alla verifica dei criteri localizzativi presentata dalla ditta, non rileva difformità. Abbandona la seduta alle ore 12.40. Esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA.

ARPA Lombardia: si esprime puntualmente sull'AT.

Eco Zinder S.r.l.:

Chiede sia rimosso, o in subordine innalzato a 300 t/g, il limite delle 140 t/g come quantitativo massimo autorizzato in trattamento, fermi restando i quantitativi massimi annui; comunica che tale limite era stato individuato come valore medio ed è poi stato tramutato in prescrittivo, costituendo di fatto un limite significativo all'attività dell'azienda.

Relativamente ai CER 19.10.02, 10.06.99, 06.01.01 la ditta dichiara di poter effettuare sia l'operazione R13 che R4, richiedendo quindi l'inserimento in autorizzazione di entrambe le operazioni.*

Segnala inoltre incongruenze relative alla Tabella 10 di cui all'AT trasmesso, in merito all'individuazione delle diverse aree in relazione alle operazioni di stoccaggio/lavorazione svolte; la revisione dell'individuazione di tali aree sarà oggetto di specifica richiesta alla Città Metropolitana; analogamente sarà presentata alla Città Metropolitana una richiesta che elimini la distinzione tra i quantitativi in R13 in ingresso ed uscita, fermi restando i quantitativi massimi autorizzati e la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Dichiara che la caldaia DT4000, nel corso dell'anno 2014, non è mai stata utilizzata e chiede sia considerata quale impianto termico di riserva, con gli obblighi che ne conseguono.

Si impegna ad aggiornare la tabella 11 alla luce della nuova classificazione della pericolosità dei rifiuti in vigore dal 1.6.2015 e di trasmettere la "Tavola 2/A" e la "Tavola AIA/1".

Conclusioni:

La Conferenza esprime parere favorevole all'istanza di AIA depositata e concorda sulla necessità di modificare l'allegato tecnico, sulla base delle evidenze emerse in sede di conferenza.

La Ditta si impegna a trasmettere quanto richiesto entro 10 gg dalla data odierna."

ACQUISITA l'integrazione documentale inviata dalla Ditta in atti reg. T1.2015.0029612 del 16.06.2015;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nell'Allegato Tecnico al presente atto sono state individuate nel Bref Europeo di settore "Waste Treatment Industries" per la materia elencata al punto 5.1 del documento "Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries – Final Draft" dell'agosto 2006;

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere



Regione Lombardia

rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto in oggetto deve essere effettuato alle condizioni specificate nell'allegato tecnico del presente atto secondo le tempistiche riferite ai singoli interventi indicate e riassunte nel paragrafo E10 dell'Allegato Tecnico del presente provvedimento;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

RITENUTO per quanto sopra di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza sopra specificata, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché la planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dalla d.g.r. 4326/12, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmesso con nota in atti reg. T1.2014.0041720 del 12.09.2014;

FATTA SALVA ogni ulteriore verifica da parte di Regione Lombardia circa l'esattezza della tariffa versata;

DATO ATTO che l'art. 33 c. 3-bis del D. Lgs. 152/06 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D.lgs 152/06 che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e, per i successivi aggiornamenti, nella Città Metropolitana di Milano;

DATO ATTO che il presente provvedimento per la conclusione del procedimento di A.I.A. ha richiesto un termine effettivo, di giorni 112 rispetto al termine di 150 giorni previsto



Regione Lombardia

dall'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06;

VISTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta ECOZINDER S.R.L. con sede legale in Brescia (BS) – Via Pontida N. 1, per l'attività esistente e non già soggetta ad AIA di cui al punti 5.1 lett. B) e C), 5.3 lett. B) punti III e IV e 5.5, dell'Allegato VIII al D. Lgs. 152/06 svolta presso l'installazione sita in Trezzo sull'Adda (MI) Viale Lombardia 58 e con le modalità indicate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. viene determinata in **€ 144.725,97** la garanzia finanziaria relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. L'importo complessivo delle garanzie finanziarie da versare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO 14001 e in applicazione dell'art. 7 3 comma 2 bis della L. 1 del 2011, è pari a **€ 86.835,58**; la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere. Successivamente all'accettazione della nuova garanzia, la Città Metropolitana di Milano provvederà a svincolare le garanzie finanziarie già prestate dalla ditta e sostituite da quelle prestate a fronte del presente atto;

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
R13*	Speciali non pericolosi	2.154 m ³	38.043,95
R13*	Speciali pericolosi	2.220 m ³	78.421,50
Trattamento e recupero (R4)	Speciali pericolosi e non pericolosi	16.230 t/a	28.260,52
AMMONTARE TOTALE [€]			144.725,97
AMMONTARE TOTALE SCONTATO ISO 14001 [€]			€ 86.835,58

*comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Città Metropolitana di Milano e prestare una garanzia senza riduzione.



Regione Lombardia

3. di disporre che l'Azienda, contestualmente alla presentazione della fidejussione, dovrà informare l'Autorità competente di aver dato attuazione a quanto previsto nel presente decreto, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 1, del D. Lgs. 152/06.
4. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, e che l'efficacia del medesimo decorra dalla notifica;
5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;
6. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;
7. di comunicare il presente decreto a ECOZINDER S.R.L., al Comune di Trezzo sull'Adda, alla Città Metropolitana di Milano, ad ARPA Lombardia e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
8. che l'Autorità Competente, avvalendosi di ARPA, effettuerà, con frequenza almeno triennale, controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29- decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale, redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con dgr n. 3151 del 18/02/15;
9. che l'Autorità Competente provvederà a mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della parte seconda del D. Lgs. 152/06;
10. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale web di Direzione, nonché di provvedere alla messa a disposizione al pubblico, se autorizzati/esistenti, dei risultati del controllo delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della parte seconda del D. Lgs. 152/06;
11. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia e presso i competenti uffici della Città Metropolitana di Milano e comunali;



Regione Lombardia

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

IL DIRIGENTE
(Dott. Dario Sciunnach)